



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 – c.a.p. 84043 - tel. 0974.827456 -
fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

ORDINANZA n. 4381 del 07/02/2021

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Misure per il contrasto ed il contenimento del virus. Sospensione delle attività didattiche in presenza nella giornata del **08 febbraio 2021** per tutte le scuole del territorio comunale ad eccezione delle scuole dell'infanzia.

IL SINDACO

VISTO:

-la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, ad oggetto “ prorroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n. 248 del 07/10/2020);

-il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 : “ *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid , nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020* “ (GU Serie Generale n. 248 del 07/10/2020);

-Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19 , e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19* (GU Serie Generale n. 222 del 07/09/20);

-il Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104;

-il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito in legge 143 luglio 2020 n. 74;

- il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;

-il Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 siglato presso il Ministero dell'istruzione in data 06/08/2020;

VISTO il rapporto ISS COVID- 19 n. 58/2020 recante indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi e dell'infanzia ed in particolare la disposizione di cui all'art. 1;

VISTO da ultimo le ordinanze della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22/ gennaio 2021 recanti disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale, con la quale si è programmata la ripresa graduale dell'attività didattica in presenza.

DATO ATTO che nei giorni 05 e 06 febbraio 2021, il Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno 2 ha comunicato la condizione di positività al Covid- 19 a carico di un docente e di un alunno che frequentano, rispettivamente , il liceo “ A. Gatto” di via D. Alighieri e la scuola media “ G. R. Vairo” di via A. Moro;

CONSIDERATO che il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno 2 ha evidenziato una oggettiva difficoltà nella ricostruzione dei contatti delle persone risultate positive al Covid – 19 anche in relazione ai pregressi casi accertati di positività al virus che hanno di recente interessato il plesso scolastico della scuola primaria “ G. Landolfi” di Piazza della Repubblica ed i potenziali pericoli di contagio in corso di verifica all'“Istituto Comprensivo” Agropoli San Marco “;



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 – c.a.p. 84043 - tel. 0974.827456 -
fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

ACCERTATO che allo stato non è definito il dato epidemiologico in riferimento ai plessi scolastici presi a riferimento nonché agli ulteriori plessi scolastici presenti sul territorio comunale ad eccezione delle scuole dell'infanzia il cui dato epidemiologico è stato verificato dal personale sanitario competente e comunicato a questa Autorità;

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale, con particolare riguardo alla popolazione scolastica, registra un potenziale aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati delle precedenti settimane;

DATO ATTO:

-che , in sede di interlocuzione con il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno 2 è stata valutata e condivisa la necessità di adottare nel territorio comunale le seguenti misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID- 19 con efficacia circoscritta asl tempo necessario al completamento delle attività di mappatura dei “*contatti stretti*”, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio;

-che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

SENTITI i Dirigenti Scolastici del I° e II° Circolo Didattico, della Scuola Media Statale e degli Istituti di Scuola Superiore, i quali hanno condiviso la necessità di sospendere temporaneamente le attività didattiche per consentire l'attuazione delle idonee misure di prevenzione;

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID- 19;

RITENUTO doversi adottare la misura precauzionale della chiusura di tutte le attività didattiche ad eccezione delle scuole dell'infanzia;

VISTO:

-l'art. 32 “ *funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria della legge n. 833/1978 e smi recante “ istituzione del servizio sanitario nazionale*”;

-l'rt. 50 “ *Competenze del Sindaco e del presidente della Provincia*” del D.lgs . n. 267/2000 e smi (T.U.E.L.);

-l'art. 6 “*attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile*, del D.lgs n. 1/2018 e smi recante “ *Codice della Protezione Civile*;

ORDINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da intendersi qui integralmente trascritta;
- 2) **La sospensione per il giorno 08 febbraio 2021 delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole presenti sul territorio del Comune di Agropoli ad eccezione delle scuole dell'infanzia** al fine di consentire le puntuali indagini epidemiologiche da parte personale del Dipartimento di prevenzione dell'ASL Salerno 2 e garantire la ripresa delle attività didattiche in condizioni di sicurezza;

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in relazione alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato , fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente ordinanza sindacale, è, altresì,



CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 – c.a.p. 84043 - tel. 0974.827456 -
fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del Dlgs 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla prefettura UTG di Salerno .
Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, -Salerno-protocollo.prefsa@pec.interno.it

DISPONE, infine

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line del Comune di Agropoli;
- La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente- Home Page- Sezione News;
- La trasmissione di copia del presente provvedimento:
- Ai Dirigenti Scolastici interessati
- Al MIUR – Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – drca@postacert.istruzione.it;
- Al MIUR – Dirigente Scolastico dell'Ambito Territoriale di Salerno – uspsa@postacert.istruzione.it
- Giunta Regionale Campania- Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche Giovanili- dg.11@pec.regione.campania.it;
- Alla Stazione Carabinieri di Agropoli- t5a27244@pec.carabinieri.it;
- Al Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno 2- dp.uopc69_70@pec.aslsalerno.it;

Dalla residenza Municipale, 07 febbraio 2021.

INFORMA

E' consentito il ricorso, avverso il presente provvedimento, in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del Dlgs. 104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge; o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 DPR 24 novembre 1971 n. 1199, per motivi di legittimità rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

FIRMATO

IL SINDACO
Dott. Adamo Coppola